



UNIVERSITÀ
DEGLI STUDI
FIRENZE

AREA
RICERCA E
RELAZIONI INTERNAZIONALI

Prot. n. 66356 del 04 OTT. 2013

Al Direttore del Dipartimento di Architettura (DIDA)
Via della Mattonaia, 14
Firenze

Al Direttore del Dipartimento di Storia, archeologia,
Geografia, Arte e Spettacolo (SAGAS)
Via San Gallo, 10
Firenze

Alla Prof.ssa Maria Chiara Torricelli
Dipartimento di Architettura
Via della Mattonaia, 14
Firenze

Alla Prof.ssa Carla Sodini
Dipartimento di Storia, archeologia, Geografia, Arte
e Spettacolo (SAGAS)
Via San Gallo, 10
Firenze

c.p.c.:

Al Responsabile amministrativo del Dipartimento di
Architettura
Via della Mattonaia, 14
Firenze

Al Responsabile amministrativo
del Dipartimento di Storia, archeologia, Geografia,
Arte e Spettacolo (SAGAS)
Via San Gallo, 10
Firenze

LORO SEDI

Oggetto: Rinnovo di accordo di collaborazione con la Nanjing University (P.R. China)

Si comunica che in data 14 dicembre 2011 è scaduto l'accordo di collaborazione culturale tra l'Università di Firenze e la Nanjing University (P.R. China). Tale accordo era



UNIVERSITÀ
DEGLI STUDI
FIRENZE

stato promosso nel 2006 dalla Facoltà di Architettura e dal Dipartimento di Studi sullo Stato.

In considerazione del nuovo assetto organizzativo e ai criteri di riattribuzione degli accordi di collaborazione culturale con università estere (nota rettorale prot. 128350 del 20/12/2012), è stato stabilito di seguire l'afferenza del docente coordinatore dell'accordo al nuovo dipartimento di afferenza del docente stesso.

Gli Organi di governo hanno inoltre stabilito che le strutture alle quali saranno attribuiti i preesistenti accordi di collaborazione con università estere dovranno deliberare la "presa in carico" degli stessi.

Nel caso di specie al fine di completare correttamente la procedura di rinnovo dell'accordo in oggetto è necessario che i Dipartimenti in indirizzo a cui afferiscono i docenti coordinatori dell'accordo, deliberino la presa in carico dell'accordo stesso approvando il testo che Ti invio in allegato e che è stato concordato con i partner dopo una lunga negoziazione e compilando la relativa scheda informativa.

In caso di interesse Ti prego di inviare la relativa delibera all'Ufficio Relazioni Internazionali possibilmente entro il 30 ottobre 2013. Nel caso di mancato interesse Ti prego comunque di darne riscontro al suddetto ufficio.

Con i migliori saluti

Il Rettore

Prof. Alberto Tesi

ACCORDO DI COLLABORAZIONE CULTURALE E SCIENTIFICA TRA L'UNIVERSITA' DEGLI STUDI
DI FIRENZE E L'UNIVERSITA' DI NANCHINO

Premesse

- Premesso che per una Università idonee relazioni culturali e scientifiche sono indispensabili allo sviluppo delle funzioni istituzionali di insegnamento e di ricerca;
- premesso che per il predetto scopo è necessario favorire ed incoraggiare accordi culturali diretti fra Istituzioni di livello universitario appartenenti a Paesi diversi;
- considerato l'interesse reciproco che l'Università degli Studi di Firenze (Italia) e l'Università di Nanchino (Cina) hanno a stabilire adeguate relazioni per lo sviluppo degli studi nel settore: architettura e storia moderna;
- vista la documentazione prodotta dal Dipartimento di Architettura (DiDA) e dal Dipartimento di Storia, Archeologia, Geografia, Arte e Spettacolo (SAGAS) dell'Università degli Studi di Firenze dalla quale risulta l'esistenza di un'esperienza di collaborazione e l'interesse per l'intensificazione dei rapporti;
- viste le norme vigenti nei due Paesi ed in particolare, per quanto riguarda l'Italia, il Decreto Ministeriale del 3 novembre 1999 n. 509 in materia di autonomia didattica degli Atenei, specificamente all'art. 3;
- visti lo Statuto dell'Università degli Studi di Firenze, specificamente agli articoli 1, 8, 9, 11 e il Regolamento Didattico di Ateneo, specificamente agli articoli 11 e 12;
- viste le delibere del Senato Accademico e del Consiglio di Amministrazione dell'Università degli Studi di Firenze del 14 gennaio 2004 e del 30 gennaio 2004

FRA

l'Università degli Studi di Firenze, rappresentata dal Rettore Prof. Alberto Tesi, domiciliato per la carica in Piazza San Marco, 4 – 50121 Firenze

E

l'Università di Nanchino, rappresentata dal Rettore Prof. Chen Jun, domiciliato per la carica in Hankou Road 22, Nanjing, Jiangsu 210093

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Art. 1 - Strutture e settori

Le due Università si impegnano a dar vita ad una reciproca collaborazione inizialmente nel settore: architettura e storia moderna.

Allo sviluppo della predetta collaborazione sono interessate le seguenti Unità dell'Università degli Studi di Firenze:

- *Dipartimento di Architettura (DiDA)*
- *Dipartimento di Storia, Archeologia, Geografia, Arte e Spettacolo (SAGAS)*.

e le seguenti Unità dell'Università di Nanchino:

- *Graduate School of Architecture*
- *Department of History*

Le due Università si riservano, ove opportuno, di definire di comune accordo altre aree di collaborazione. In tal caso si provvederà alla stipula di appositi atti aggiuntivi approvati dai competenti organi.

Art. 2 - Scambi e attività

La collaborazione di cui al precedente art. 1 sarà ispirata a criteri di reciprocità e potrà svilupparsi attraverso:

- 1) scambi di visite fra docenti e ricercatori delle Unità di cui all'art. 1. Detti scambi hanno lo scopo di favorire lo svolgimento di seminari, cicli di lezioni, convegni, conferenze; di svolgere ricerche comuni; di discutere esperienze nei settori di interesse comune, ecc.;
- 2) scambi di pubblicazioni ed informazioni sugli specifici settori oggetto del presente accordo e su ogni altro argomento ritenuto utile;
- 3) scambi di studenti post-laurea per soggiorni di studio e di ricerca;
- 4) scambi di studenti, finalizzati alla frequenza di corsi, tirocini, specializzazioni o altre attività formative;
- 5) scambi di personale tecnico e amministrativo quando ritenuto opportuno ai fini di significative esperienze.

Le modalità di attuazione degli scambi potranno essere descritte in appositi protocolli (periodo di permanenza, obblighi dei visitatori, modalità di selezione delle domande, illustrazione dettagliata dei temi oggetto dell'accordo, ecc.), stipulati dai competenti organi delle strutture promotrici.

Le due Università favoriscono la mobilità studentesca, secondo un principio di reciprocità, mettendo a disposizione degli studenti ospiti le proprie risorse didattiche e l'assistenza tutoriale prevista dai programmi. I periodi di studio compiuti all'estero potranno essere riconosciuti ai fini della carriera scolastica, previa deliberazione dei competenti organi.

Nessuna delle due Università imporrà tasse di iscrizione o di altro genere, se non nei casi previsti come inderogabili da leggi vigenti nel Paese.

Art. 3 - Assistenza e facilitazioni

Le due Amministrazioni si impegnano a scambiarsi tutte le informazioni utili sulla struttura e l'organizzazione delle Università contraenti, al fine di incrementare la reciproca conoscenza.

Ciascuna parte, in conformità con le proprie leggi e regolamenti, assicurerà agli ospiti inviati dall'altra parte, ai sensi del presente accordo, ogni forma di assistenza e facilitazione nel proprio Paese, per l'adempimento dei compiti concordati.

Art. 4 - Copertura assicurativa

I partecipanti allo scambio devono essere muniti di assicurazione sanitaria e contro gli infortuni. Tali coperture assicurative possono essere fornite dalle Università di appartenenza, secondo le proprie regole, oppure attivate direttamente dall'interessato, attraverso la stipula di una polizza con una compagnia assicurativa per la copertura dei suddetti rischi.

L'Università ospitante non avrà alcun obbligo di fornire assicurazione sanitaria e contro gli infortuni ai suoi ospiti; dovrà tuttavia garantire i danni involontariamente cagionati a terzi per morte, per lesioni personali e per danneggiamento a cose dal personale ospite nello svolgimento delle attività previste dal presente accordo, sollevando quindi l'Università di appartenenza da ogni responsabilità.

Art. 5 - Modalità finanziarie

Per il finanziamento delle attività previste dal presente accordo le due Università, attraverso le strutture promotrici, si impegnano a reperire appositi fondi. Di norma le spese di viaggio del personale saranno a carico dell'Università di appartenenza, mentre le spese di soggiorno saranno a carico dell'Università ospitante. In particolare per quanto riguarda l'Università degli Studi di Firenze tali spese saranno a carico delle Unità amministrative che daranno attuazione all'accordo.

In mancanza di appositi finanziamenti sarà comunque possibile lo scambio di personale e studenti delle due sedi, ma le spese relative (spese di viaggio, vitto e alloggio) saranno a carico del personale che effettuerà lo scambio, senza alcun onere per le rispettive Università.

Art. 6 - Coordinatori

Per facilitare l'attuazione dell'accordo le due Università designano, inizialmente, i seguenti coordinatori:

Università di Firenze
Prof.....
Dip. Architettura (DiDA)

Università di Nanchino
Dr. Sun Wen
Office of International Cooperation and Exchanges

Prof.....
Dip. Storia, Archeologia,
Geografia, Arte e Spettacolo (SAGAS)

Art. 7- Durata e validità

L'accordo sarà sottoscritto nella lingua italiana, nella lingua inglese e nella lingua cinese.

La risoluzione di eventuali controversie sarà demandata ad un collegio arbitrale composto di un membro designato da ciascuna delle due parti e da uno scelto di comune accordo.

Il presente accordo entra in vigore dalla data della stipula ed avrà validità di un anno, rinnovabile tacitamente di anno in anno e comunque non oltre cinque anni dalla stipula, salvo disdetta da comunicarsi per iscritto da una delle due parti almeno 6 mesi prima della scadenza.

Il Rettore
dell'Università degli Studi di Firenze

Il Rettore
dell'Università di Nanchino

Prof. Alberto Tesi

Prof. Chen Jun

.....

.....

Data.....

Data.....

SCHEDA INFORMATIVA

ACCORDO DI COLLABORAZIONE CULTURALE TRA L'UNIVERSITA' DI FIRENZE E L'UNIVERSITÀ (.....)

UNITA' AMMINISTRATIVA:

1) DOCENTE COORDINATORE:

Nome:

Cognome:

Dipartimento:

Indirizzo:

Tel:

Fax:

E-Mail:

2) ALTRI DOCENTI DELLA STRUTTURA INTERESSATI:

3) DOCENTE COORDINATORE DELL'UNIVERSITA' PARTNER :

Nome:

Cognome:

Facoltà/Dipartimento:

Indirizzo:

Tel:

Fax:

E-Mail:

4) SETTORE SCIENTIFICO - DISCIPLINARE :

5) INIZIO DELLA COOPERAZIONE INFORMALE:

6) MOTIVAZIONI DELLA RICHIESTA DI COLLABORAZIONE:

7) PROGRAMMA DELLE ATTIVITA' PREVISTE PER IL PRIMO ANNO DALLA STIPULA DELL'ACCORDO

Firenze,

Firma del Direttore del Dipartimento
